



I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 24



PROVINCIA DI PADOVA

Settore 011 " Direzione Generale / Affari Generali "

REGOLAMENTO
PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO
DEI CONDUCENTI DI VEICOLI
ADIBITI AI SERVIZI DI
TRASPORTO NON DI LINEA
PER VIA TERRA
(LEGGE REGIONALE N. 22/1996)



Approvato con D.C.P. in data 24.6.1997 n. 16 di reg.
Successivamente modificato con D.C.P. in data 15.6.1998 n. 40 di reg.

**REGOLAMENTO
PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI
VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI
LINEA PER VIA TERRA
(LEGGE REGIONALE N. 22/1996)**

I N D I C E D E G L I A R T I C O L I

Art.	1	Natura e scopo del Regolamento	pag.	2
Art.	2	Idoneità all'esercizio dell'attività	”	2
Art.	3	Requisiti d'idoneità morale	”	3
Art.	4	Requisiti d'idoneità professionale	”	4
Art.	5	Modalità per l'ammissione all'esame d'idoneità per l'iscrizione al ruolo	”	5
Art.	6	Commissione Tecnica Provinciale	”	5
Art.	7	Compiti della Commissione Tecnica Provinciale	”	6
Art.	8	Attività della Commissione	”	7
Art.	9	Modalità di effettuazione dell'esame d'idoneità e di approvazione delle graduatorie	”	7
Art.	10	Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea	”	8
Art.	11	Convalida idoneità conseguita presso altre province	”	9
Art.	12	Revisione del ruolo	”	9
Art.	13	Diritti d'iscrizione al ruolo e di segreteria	”	10
Art.	14	Norma transitoria	”	10
Art.	15	Entrata in vigore	”	11

CAPO I

Art. 1

Natura e scopo del regolamento

1. In attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 30.07.1996 n. 22 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”, ed in particolare dall’art. 7 comma unico lettera e), il presente regolamento disciplina le seguenti funzioni ed attività:
 - A) la determinazione dei requisiti di idoneità morale e professionale all’esercizio dell’attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, così articolati:
 - 1) servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura;
 - 2) servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con motocarozzetta;
 - 3) servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con veicoli a trazione animale;
 - B) la fissazione dei criteri e le modalità per l’ammissione all’esame di idoneità ai fini dell’iscrizione a ruolo;
 - C) la fissazione dei criteri e le modalità per l’espletamento dell’esame di idoneità ai fini dell’iscrizione al ruolo;
 - D) le modalità d’iscrizione al ruolo;
 - E) la tenuta e la revisione del ruolo.

CAPO II

Art. 2

Idoneità all’esercizio dell’attività

1. L’idoneità all’esercizio dell’attività di conducente di veicoli adibiti ai servizi elencati all’art. 1 precedente è attestata dall’iscrizione all’apposito ruolo, istituito dalla Provincia di Padova presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Padova, con deliberazione della Giunta Provinciale prot. n.736 reg. del 24.9.1996, in attuazione a quanto disposto dall’art. 10, comma 1, della L.R. n. 22/96.
2. L’iscrizione al ruolo è consentita ai cittadini italiani o di Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità, che abbiano conseguito la maggior età, ed avviene previa verifica del

possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale di cui ai successivi artt. 3 e 4, secondo criteri e modalità disciplinate dal presente regolamento e dalle legge antimafia.

3. I candidati dovranno aver assolto all'obbligo scolastico.

Per i cittadini nati fino al 31.12.1951 è sufficiente l'assolvimento dell'obbligo della scuola elementare.

4. L'iscrizione al ruolo è necessaria per:

A) conseguire e mantenere la licenza per l'esercizio del servizio di taxi o l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

B) prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto/collaboratore familiare del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato;

C) prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente;

Art. 3

Requisiti d'idoneità morale

1. L'idoneità morale è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:

A) non aver riportato una condanna definitiva per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a due anni di reclusione;

B) non aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per:

- delitti contro il patrimonio - artt. 624 - 649 c.p., così come modificati dalla legge n.

689/81, art. 93 e segg.;

- delitti contro la fede pubblica - artt. 453 - 498 c.p.;

- delitti contro l'ordine pubblico - artt. 414 - 421 c.p.;

- delitti contro l'industria ed il commercio - artt. 513 - 518 c.p.;

C) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 75/'58;

D) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione - (artt. 19/35 bis);

E) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese - (artt. 19/35 e 35/bis c.p.) - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;

- F) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- G) non essere interdetti o inabilitati, falliti;
2. Nel caso in cui il candidato sia stato oggetto di condanne per i delitti al comma 1 o sottoposto alle misure di prevenzione indicate al medesimo comma 1, il requisito d'idoneità morale si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

Art. 4

Requisiti d'idoneità professionale

1. L'idoneità professionale è acquisita al verificarsi delle seguenti condizioni:
- A) possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale necessario alla guida dei veicoli impiegati nei diversi tipi di servizi, secondo lo schema seguente:
- 1) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con autovettura è necessario il possesso di patente di guida della categoria B o superiore e di certificato di abilitazione professionale del tipo KB o superiore;
 - 2) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con motocarozzetta è necessario il possesso di patente di guida della categoria A o superiore e di certificato di abilitazione professionale del tipo KA o superiore;
 - 3) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con veicoli a trazione animale è necessario il possesso di patente di guida della categoria A o superiori.
- B) Superamento di un esame d'idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, articolato per sezioni.

CAPO III

Art. 5

Modalità per l'ammissione all'esame d'idoneità per l'iscrizione al ruolo

1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità per essere iscritto al ruolo deve presentare domanda alla Provincia di Padova, redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968 nel ruolo, indicando le sezioni di ruolo che interessano.

2. Nella domanda, il richiedente, sotto la propria personale responsabilità, deve dichiarare:
 - A) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, la cittadinanza e i titoli di studio posseduti nonché le eventuali lingue straniere conosciute;
 - B) di possedere i requisiti d'idoneità morale indicati all'art. 3;
 - C) di possedere i requisiti professionali necessari ad esercitare l'attività di conducente dei veicoli adibiti ai servizi per i quali è richiesta l'iscrizione a ruolo di cui art. 4, comma 1), allegandoli in copia conforme autenticata ai sensi della legge n. 15/1968;
3. Nella domanda va, inoltre, indicato l'indirizzo cui vanno inviate le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità, in carenza del quale le comunicazioni saranno inviate alla residenza dichiarata;
4. E' altresì necessario effettuare un versamento di L. 25.000 presso la Tesoreria della Provincia di Padova per il pagamento della tassa - esame, che in nessun caso verrà rimborsata; la relativa attestazione di pagamento, nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale la tassa è stata versata, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.

Art. 6

Commissione Tecnica Provinciale

1. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 22/1996 la Provincia di Padova provvede alla costituzione dell'apposita Commissione Tecnica Provinciale per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, con la composizione prevista dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione Tecnica, le funzioni sono svolte da un componente della Commissione delegato dal medesimo.
3. Le mansioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia addetto al Servizio Trasporti.
4. In caso di assenza od impedimento del Segretario le mansioni di segreteria sono svolte da altro impiegato del Servizio Trasporti.
5. I componenti della Commissione restano in carica quattro anni e sono rinnovabili.
6. La Commissione ha sede presso la Provincia di Padova - Piazza Antenore 3 - Padova.
7. Al Presidente ed ai Componenti della Commissione, per i quali non ostino preclusioni di legge, spetta un gettone di presenza per giornata di seduta, ai sensi della L.R. 6.8.1987, n. 38, determinato in misura uguale a quanto corrisposto ai Consiglieri Provinciali.

8. Su disposizione del Presidente il Segretario della Commissione deve provvedere alla convocazione di tutti i componenti almeno 5 giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, telefax; nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto a 48 ore.
9. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza di almeno quattro componenti della Commissione.
10. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Per l'organizzazione e svolgimento delle prove concorsuali il Presidente della Commissione Tecnica Provinciale può avvalersi della collaborazione delle Associazioni UPA e CNA.

Art. 7

Compiti della Commissione Tecnica Provinciale

1. La Commissione Tecnica Provinciale provvede a:
 - A) valutare la regolarità delle domande e ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame d'idoneità per l'iscrizione al ruolo;
 - B) fissare il calendario delle prove;
 - C) espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - D) valutare le prove dei candidati, determinando l'esito finale;
 - E) convalidare l'abilitazione dei candidati già in possesso dell'idoneità conseguita in altre province;
 - F) effettuare la revisione del ruolo.
2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 8

Procedura per l'ammissione agli esami d'idoneità

1. Le domande d'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo sono valutate entro 90 giorni dalla Commissione ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.

2. In caso di non ammissione all'esame la Commissione ne dà comunicazione all'interessato, con la medesima procedura prevista per la comunicazione dell'ammissione.
3. Avverso il provvedimento di non ammissione l'interessato può presentare ricorso come disposto dall'art. 11 comma 5 della L.R. n. 22/1996.
4. Il Presidente della Commissione Tecnica Provinciale comunica la data dell'esame agli ammessi, a mezzo lettera raccomandata A.R., da inviare all'indirizzo indicato nella domanda dall'interessato, con 15 giorni d'anticipo rispetto al giorno fissato per l'esame.

Art. 9

Modalità di effettuazione dell'esame d'idoneità e di approvazione delle graduatorie

1. L'esame viene svolto con una cadenza almeno quadrimestrale, presso la sede della Provincia di Padova. La data della prova sarà resa nota con apposito avviso che verrà pubblicato per 30 giorni presso l'albo della Provincia, e comunicato alle Associazioni, ai Sindacati di Categoria ed ai Comuni della provincia.
2. L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta su trenta quesiti a risposta multipla predeterminata e verte sulle materie di seguito elencate:
 - A) codice della strada e regolamento di attuazione del codice della strada;
 - B) leggi e disposizioni statali e regionali, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti il noleggio, la circolazione, la sicurezza della circolazione, la prevenzione degli incidenti; nonché le misure da prendersi in caso d'incidente;
 - C) regolamenti comunali per l'esercizio dei trasporti pubblici non di linea;
 - D) nozioni di toponomastica e geografia del territorio provinciale;
 - E) norme per la manutenzione dei veicoli, per il collaudo e l'immatricolazione.
 - F) regolamentazione riguardante il lavoro, l'artigianato, la cooperazione e le assicurazioni del settore.
3. La Commissione, prima dell'inizio della seduta d'esame, individua i relativi quesiti per ciascuna sezione.
4. L'esame è superato qualora i candidati abbiano risposto correttamente a ventiquattro domande.
5. La Commissione determina collegialmente l'esito delle prove, redigendo contestualmente i relativi elenchi, articolati per sezioni d'iscrizione, che vengono firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente.

6. La Commissione trasmette gli elenchi al Dirigente Capo Servizio Trasporti che li approva con proprio atto. Gli elenchi definitivi sono trasmessi alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova per l'iscrizione a ruolo dei candidati risultati idonei.
7. La Camera di Commercio, entro 30 giorni dal ricevimento degli elenchi trasmessi dalla Provincia, inviterà i candidati idonei a produrre i seguenti versamenti:
 - a) tagliando "Attestazione" del versamento per diritti di segreteria sul c/c postale n. 00114355 intestato alla Camera di Commercio di Padova
 - b) tagliando "attestazione" del versamento della tassa di concessione governativa sul c/c postale n. 8003 intestato all'Ufficio registro tasse di Roma.

Art. 10

Convalida idoneità conseguita presso altre province

1. La Commissione Tecnica provinciale, esperite le necessarie verifiche, può procedere, su istanza dell'interessato, alla convalida dell'idoneità, già conseguita presso altre province, per l'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, previo esame orale riguardante la toponomastica e la geografia del territorio provinciale.
2. La richiesta di convalida di cui al comma 1 deve essere corredata dal certificato d'abilitazione e dell'attestazione relativa al pagamento del diritto di segreteria alla Provincia, previsto dall'art. 5, comma 4. In caso d'accoglimento dell'istanza si procederà secondo quanto previsto all'art. 9, comma 7.

CAPO IV

Art. 11

Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea

1. E' istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova il ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea con effetto dal 24.9.1996, come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 736 reg. del 24.9.1996.
2. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova cura la tenuta del ruolo così articolato:
 - A) sezione conducenti di autovetture adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente;
 - B) sezione conducenti di motocarrozze adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente;

- C) sezione conducenti di veicoli a trazione animale adibiti a servizi di taxi e noleggio con conducente.
3. La Camera di Commercio provvederà alla tenuta del ruolo con le seguenti modalità:
 - numero progressivo d'iscrizione nel rispetto dell'ordine dell'elenco trasmesso dalla Provincia;
 - dati anagrafici dell'interessato;
 - indicazione della o delle sezioni cui interessano.
 4. E' ammessa l'iscrizione a più sezioni del ruolo.
 5. La data d'iscrizione al ruolo coincide con la data d'adozione del provvedimento da parte del Dirigente Capo Servizio Trasporti relativo all'approvazione dell'elenco dei candidati che hanno superato l'esame o hanno ottenuto la convalida di precedenti idoneità.

Art. 12

Revisione del ruolo

1. Gli iscritti al ruolo sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Provincia di Padova ogni variazione dei dati iniziali d'iscrizione e l'eventuale perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti che consentono l'iscrizione al ruolo.
2. La Commissione Tecnica Provinciale, provvede alla revisione quinquennale del ruolo al fine di accertare la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.
3. La Commissione Tecnica Provinciale procede, altresì, alla revisione di carattere straordinario, nel caso in cui venga segnalata dalle competenti Autorità la perdita temporanea o definitiva da parte di un iscritto di alcuni dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.
4. In relazione ai risultati d'accertamento, la Commissione Tecnica Provinciale segnala alla Provincia la eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti d'iscrizione per l'adozione degli eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione dal ruolo.

Art. 13

Diritti d'iscrizione al ruolo e di segreteria

1. L'iscrizione al ruolo è soggetta al pagamento alla Camera di Commercio di un diritto di segreteria secondo quanto previsto dalle disposizioni previste in materia, nella misura vigente al momento dell'iscrizione.

2. Sono inoltre assoggettati a diritto di segreteria camerale nella misura vigente al momento del rilascio le certificazioni d'iscrizione e le iscrizioni in ulteriori sezioni, con esclusione dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti Autorità.

CAPO V

Art. 14

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della legge regionale n. 22/1996, e come previsto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 736 reg. del 24.9.1996, sono iscritti di diritto al ruolo coloro che risultano, sulla base delle certificazioni trasmesse dai Comuni, essere già titolari, alla data di istituzione del ruolo, di licenza di taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente; nel caso di autorizzazioni rilasciate a società, risultano iscritti di diritto nelle corrispondenti sezioni, previo accertamento a cura dei Comuni del possesso di patenti di guida e certificati di abilitazione professionale prescritti secondo quanto disposto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione:
 - A) nel caso di società di persone, tutti i soci;
 - B) nel caso di società in accomandita semplice o per azioni, tutti i soci accomandatari;
 - C) nel caso di altri tipi di società di capitali e cooperative, gli amministratori.La qualifica ricoperta all'interno della società deve essere attestata da apposita certificazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
2. Sono, altresì, iscritti di diritto senza necessità d'esami, in sede di prima applicazione della legge regionale n. 22/1996, e come previsto con deliberazione di Giunta Provinciale n. 736/1996, su presentazione di apposita istanza, in carta legale con firma autenticata, coloro che, in possesso della patente e del certificato d'abilitazione professionale prescritti, risultano essere:
 - A) collaboratori familiari, alla data in entrata in vigore della legge regionale n. 22/1996, di soggetti titolari di licenza di taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente, potendo attestare un anno di anzianità di servizio alla data d'istituzione del ruolo. La qualità di collaboratore familiare deve sussistere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 22/1996 ed essere certificata dal Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione;
 - B) sostituti dei titolari di licenze di taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente, alla data di istituzione del ruolo, potendo attestare un anno di anzianità di servizio. La qualità di sostituto e l'anno di anzianità alla data d'istituzione del ruolo devono essere certificati dal

Comune che ha concesso la licenza o autorizzazione, oppure mediante la produzione in originale o in copia conforme di altra documentazione idonea;

- C) dipendenti, alla data di istituzione del ruolo, di soggetti titolari di autorizzazione al servizio di noleggio, potendo attestare un anno di anzianità di servizio. La qualità di dipendente e l'anno di anzianità, alla data di istituzione del ruolo, devono essere certificati, con firma autenticata, dall'impresa datrice di lavoro, oppure mediante produzione in originale o in copia conforme del libretto di lavoro o di altra documentazione idonea.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione ai sensi di legge.

Servizio Trasporti

Riferim.

Padova, li

OGGETTO: Richiesta certificazione.

Al Dirigente la Segreteria
della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
35100 P A D O V A

Ai sensi degli articoli 688 del C.P.P. e 10 della Legge 4.1.1968, n. 15, si prega di voler riportare in calce le risultanze generali di codesto casellario sul conto del nominativo sottosegnato.

Distinti saluti.

Il Dirigente

=====

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA
CASELLARIO GIUDIZIALE
CERTIFICATO GENERALE

SI ATTESTA CHE IN QUESTO CASELLARIO GIUDIZIALE AL NOMINATIVO:

Cognome e nome: _____

luogo e data di nascita : _____

R I S U L T A

=====

Settore 1° - Servizio Trasporti
Responsabile del procedimento: Dr. Freddo
Informazioni e visione atti: Rag. Cagnin (tel. 049/8201544) - Sig.ra Mazzetto (tel. 049/8201161)

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE VANNO INVIATE
LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ESAME

(da completare solo nel caso in cui sia diverso da quello della residenza anagrafica)

COMUNE _____ (Prov. _____) C.A.P. _____

Via _____ N. _____ Tel. _____

AUTENTICAZIONE (art. 20 Legge 15/1968)

Attesto che la dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante identificato mediante:

Data, _____

L'impiegato incaricato

.....

La firma deve essere autenticata dall'addetto all'Ufficio e da un Notaio o da un funzionario comunale.

ALLEGA

a - Versamento di L. 25.000 presso la Tesoreria della Provincia di Padova - Palazzo S. Stefano - Piazza Antenore, 3 - 35100 PADOVA - quale diritto di Segreteria per gli esami;

b - cittadini extracomunitari: fotocopia autenticata in bollo del permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato per motivi di "LAVORO AUTONOMO".

**ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN ORIGINALE OPPURE FOTOCOPIA
AUTENTICATA IN BOLLO:**

◆ In riferimento al punto 4: assolvimento dell'obbligo scolastico.

I nati prima dell'1.1.1952 devono essere in possesso almeno della licenza della scuola elementare. In mancanza devono allegare attestazione dell'accertamento del grado di cultura corrispondente alla 5° classe che può essere chiesto presso la scuola elementare di residenza.

I nati dall'1.1.1952 devono essere in possesso almeno della licenza di scuola media o devono aver frequentato per almeno 8 anni la scuola dell'obbligo (in quest'ultimo caso, allegare dichiarazione della/e scuola/e).

◆ In riferimento al punto 7: requisito professionale.

Patente di guida e del certificato di abilitazione professionale necessari alla guida del veicolo impiegato a fornire il servizio per la sezione oggetto dell'esame.

◆ Le certificazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico, al possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e dell'eventuale permesso di soggiorno possono essere assolte, anche dopo il superamento dell'esame, mediante presentazione dei documenti originali presso l'Ufficio competente, all'istruttoria oppure mediante trasmissione di copia conforme autenticata in bollo degli stessi.

AVVERTENZE

La Camera di Commercio, entro 30 giorni dal ricevimento degli elenchi trasmessi dalla Provincia, inviterà, i candidati IDONEI a produrre i seguenti documenti:

1. tagliando "Attestazione" del versamento per diritti di segreteria sul c/c postale n. 114355 intestato alla Camera di Commercio di Padova
2. tagliando "attestazione" del versamento della tassa di concessione governativa sul c/c postale n. 8003 intestato all'Ufficio registro Tasse di Roma.

ESAMI: INFORMAZIONI ALL'UTENTE

- Le domande d'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo sono valutate entro 90 giorni dalla Commissione ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
- In caso di non ammissione all'esame la Commissione ne dà comunicazione all'interessato, con la medesima procedura prevista per la comunicazione dell'ammissione.
- Avverso il provvedimento di non ammissione l'interessato può presentare ricorso come disposto dall'art. 11 comma 5 della L.R. n. 22/1996.
- Il Presidente della Commissione Tecnica Provinciale comunica la data dell'esame agli ammessi, a mezzo lettera raccomandata A.R., da inviare all'indirizzo indicato nella domanda dall'interessato, con 15 giorni d'anticipo rispetto al giorno fissato per l'esame.
- L'esame viene svolto con una cadenza almeno quadrimestrale, presso la sede della Provincia di Padova.
- L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta su venti quesiti a risposta multipla predeterminata e verte sulle materie di seguito elencate:

- * codice della strada e regolamento di attuazione del codice della strada;
 - * leggi e disposizioni statali e regionali, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti il noleggio, la circolazione, la sicurezza della circolazione, la prevenzione degli incidenti; nonché le misure da prendersi in caso d'incidente;
 - * regolamenti comunali per l'esercizio dei trasporti pubblici non di linea;
 - * nozioni di toponomastica e geografia del territorio provinciale;
 - * norme per la manutenzione dei veicoli, per il collaudo e l'immatricolazione.
- La Commissione, prima dell'inizio della seduta d'esame, individua i relativi quesiti per ciascuna sezione.
 - L'esame è superato qualora i candidati abbiano risposto correttamente a quattordici domande.

- La Commissione determina collegialmente l'esito delle prove, redigendo contestualmente i relativi elenchi, articolati per sezioni d'iscrizione, che vengono firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente.
- La Commissione trasmette gli elenchi al Dirigente Capo Servizio Trasporti che li approva con proprio atto. Gli elenchi definitivi sono trasmessi alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova per l'iscrizione a ruolo dei candidati risultati idonei.